

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2282 di lunedì 16 novembre 2009

# Uno strumento per i RLS: la relazione sanitaria annuale

*Un approfondimento sulla relazione sanitaria annuale e sulla sua utilità dal punto di vista del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Dal bollettino "Toscana RLS".*

google\_ad\_client

Presentiamo un approfondimento sulla sorveglianza sanitaria tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana RLS.

### **Uno strumento per i RLS: la relazione sanitaria annuale**

La relazione sanitaria annuale, prevista dall'art. 25 comma 1 lettera i del D.Lgs 81/08 è un obbligo del Medico Competente ( "... e risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce informazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori) e, quando ben scritta, rappresenta un fondamentale strumento per conoscere lo stato di salute dei lavoratori da parte di tutti i soggetti aziendali ed in particolare dei RLS .

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Il documento infatti è un rapporto il più chiaro ed esauriente possibile dei risultati sanitari espressi in maniera anonima e collettiva relativi all'anno di riferimento. In particolare il medico competente deve saper descrivere brevemente il profilo di rischio delle varie mansioni/postazioni/lavorazioni specifiche della ditta con la relativa analisi dei rischi e, per quanto possibile, dei livelli di esposizione desunti dalla valutazione di rischio. Accanto al profilo di rischio deve essere indicato il relativo protocollo sanitario adottato dal medico competente tenendo conto dei diversi effetti sulla salute da monitorare.

I risultati dei dati sanitari devono pertanto essere rappresentati suddivisi sulla base della classificazione dei lavoratori in gruppi omogenei per esposizioni sulla base delle mansioni/postazioni/lavorazioni. Per ogni gruppo di lavoratori dovrebbero essere analizzati: i casi di ipersensibilità, di patologie professionali e di malattie correlate e/o correlabili con l'attività lavorativa, gli eventuali giudizi espressi di non idoneità specifiche alla mansione, temporanee o permanenti, con limitazioni o con prescrizioni, la eventuale presenza di alterazioni o "anomalie" nei risultati di monitoraggio biologico quando presente e degli altri accertamenti sanitari integrativi, strumentali o di laboratorio.

E' utile quindi, nel leggere la relazione sanitaria, che ogni RLS ponga attenzione ai seguenti elementi:

? la definizione e la classificazione dei lavoratori sulla base dei rischi specifici deve essere il più possibile aderente alla organizzazione concreta dell'azienda in esame

? la definizione delle mansioni/postazioni/lavorazioni specifiche deve essere ben descritta e corrispondere il più possibile alla realtà; ciò potrebbe anche facilitare la individuazione di eventuali mansioni alternative nel caso di non idoneità

? deve essere rappresentato chiaramente il numero dei casi di patologie correlate o correlabili con l'attività lavorativa specifica nelle diverse mansioni/postazioni/lavorazioni

? devono essere riportate tutte le anomalie rilevate negli esami di monitoraggio, strumentali o di laboratorio, sia numericamente che per tipologia

? occorre che siano state tenute in considerazione nell'analizzare i dati sanitari le differenze di genere.  
? devono essere esplicitate le eventuali proposte migliorative di modifica delle postazioni di lavoro prima di proporre l'allontanamento dei lavoratori dalle postazioni più a rischio.

In sostanza la relazione deve rappresentare a 360° lo stato di salute e gli eventuali disturbi collegati alla organizzazione del lavoro ma anche prevedere e descrivere le eventuali azioni sia di miglioramento nell'ambiente di lavoro sia di proposte di modifica degli stili di vita attraverso azioni di promozione della salute.

I contenuti della relazione sanitaria annuale possono quindi rappresentare per ogni RLS una ricca fonte di informazioni e di conoscenza sullo stato di salute dei lavoratori nel caso in cui i medici competenti interpretino correttamente l'obbiettivo e la rilevanza di questo strumento di prevenzione.

**Oriana Rossi**

Dipartimento di Prevenzione USL 6 Livorno



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)